



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/92/CR10/C11

**MODIFICA AL DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME DEL 16 DICEMBRE 2004 E SUCC. MOD.**

**RECANTE “DETERMINAZIONE DEI SISTEMI IDONEI ED OGGETTIVI DI
RILEVAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI DATI ATTINENTI AGLI ESPOSITORI ED AI
VISITATORI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI QUALIFICA
INTERNAZIONALE E NAZIONALE”**

1. Disposizioni Generali

1.1. La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche rappresenta una modalità attivabile su base volontaria da parte degli organizzatori delle stesse. Accanto a tale modalità, rimane ferma la possibilità di produrre, a cura dell'organizzatore, un'autodichiarazione sulla base della scheda di rilevazione dati approvata dalla Conferenza il 19 gennaio 2012.

1.2. Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche al fine dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate da UFI, rilevano e certificano i dati attinenti agli espositori ed ai visitatori secondo quanto previsto dal punto 1.3.

1.3. La certificazione dei dati è effettuata da organismi di certificazione, allo scopo tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione. Tali organismi devono risultare accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), riconosciuto dal Governo con D.M. 22 Dicembre 2009, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Ai fini della predisposizione dello schema di certificazione, sulla cui base verranno svolte le valutazioni di conformità da parte degli organismi di certificazione accreditati, viene costituito un gruppo di lavoro fra tutti i soggetti interessati, coordinato dal Coordinamento della Commissione attività produttive della Conferenza.

1.4. L'autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi va effettuata ad ogni edizione di manifestazione fieristica, ed è condizione per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica.

1.5. L'autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi ad opera dell'ente accreditato deve essere effettuata nel corso del periodo di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere ultimata nei 40 giorni successivi al termine della manifestazione stessa.

1.6. L'organizzatore della manifestazione fieristica è tenuto a prestare la massima collaborazione per il migliore esito della rilevazione e certificazione dei dati.

1.7. Il certificatore rilascia una copia dell'attestato di certificazione al soggetto organizzatore della manifestazione che provvederà a trasmetterlo all'Assessorato Regionale competente in materia fieristica.

2. Definizioni

Si intendono per:

- a) Espositori diretti: le imprese che occupano uno stand in nome e per conto proprio; sono intestatarie della fattura di affitto dell'area espositiva e pagano l'importo in fattura direttamente all'organizzatore;
- b) Espositori indiretti: le imprese che espongono i loro prodotti nello stand di un espositore diretto; non vanno conteggiate se i loro prodotti sono presenti solo in cataloghi, brochure, depliant, e se per la loro presenza non è stata versata la tassa di iscrizione, prevista per ciascun espositore indiretto, secondo le tariffe ufficiali della manifestazione;
- c) Partecipazioni collettive: le imprese partecipanti rientrano tra gli espositori diretti se sono presenti alla manifestazione con personale proprio ed il loro nome e l'area espositiva da essa occupata sono indicati nella scheda di iscrizione sottoscritta dall'intestatario dello stand;
- d) Nazionalità degli espositori: si determina in base alla sede sociale dell'impresa; si considerano espositori esteri anche i rappresentanti esclusivi per l'Italia o per zone del territorio nazionale di ditte e prodotti esteri, purché ad essi siano intestate le fatture relative all'area espositiva affittata ed essi provvedano a pagare direttamente l'importo delle fatture;
- e) Superficie espositiva netta: Superficie affittata ed effettivamente pagata dagli espositori; tale superficie va distinta in: coperta (la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o prefabbricati) e scoperta: affittata ad espositori italiani ed esteri; le superfici concesse a titolo gratuito e le superfici per eventi collaterali (convegni, congressi, simposi, ecc.) vanno indicate separatamente;
- f) Visitatori: Persone munite di biglietto, anche preregistrato, o di altro documento, comprovante il pagamento dei diritti di ingresso, o di biglietto di invito o che hanno compilato la scheda di registrazione; i biglietti invito vanno conteggiati solo se i possessori hanno compilato la scheda di registrazione all'ingresso della manifestazione; i biglietti permanenti vanno conteggiati una sola volta al giorno; i biglietti d'onore e per gli espositori non vanno conteggiati;
- g) Nazionalità dei visitatori: si determina in base alla scheda di registrazione.

3 Ambito del controllo

I dati da sottoporre a rilevazione e certificazione e gli elementi su cui si basa il controllo da parte del certificatore si articolano come segue:

espositori diretti:

- schede di iscrizione;
oppure
- fatture emesse e ricevute corrispondenti;

espositori indiretti:

- scheda di iscrizione degli espositori diretti;

nazionalità degli espositori (diretti e indiretti)

- schede di iscrizione

visitatori:

- schede di registrazione;
oppure
- tabulati di rilevazione magnetica a mezzo di sistemi elettronici;
oppure
- matrici dei biglietti venduti, per i visitatori che hanno acquistato il biglietto all'entrata della manifestazione;
oppure
- talloncini di controllo numerati, per i visitatori che hanno acquistato il biglietto al di fuori della manifestazione

nazionalità dei visitatori:

- schede di registrazione:

superficie espositiva netta:

- contratti di esposizione o schede di iscrizione.

4. Oggetto della certificazione

La certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali è relativa:

- Al numero complessivo degli espositori, disaggregato in diretti e indiretti, italiani ed esteri;
- Alla tipologia di espositori diretti, distintamente indicati tra italiani ed esteri, nella seguente articolazione:
 - a) Produttori;
 - b) Distributori;
 - c) Filiali italiane di multinazionali;
 - d) Associazioni di produzione e distribuzione
 - e) Altro;
- Agli espositori italiani, diretti e indiretti distintamente indicati, che sono suddivisi per regioni di provenienza;
- Agli espositori esteri, diretti e indiretti distintamente indicati, che sono suddivisi per paese estero di provenienza;

- Al numero complessivo dei visitatori, disaggregato in operatori e pubblico generico, italiani ed esteri;
- Ai visitatori italiani, operatori e pubblico generico distintamente indicati; i visitatori operatori italiani sono ulteriormente suddivisi per regione di provenienza;
- Ai visitatori esteri, operatori e pubblico generico distintamente indicati; i visitatori operatori esteri sono ulteriormente suddivisi per paese estero di provenienza;
- Alla superficie espositiva netta complessiva, distinta in coperta e scoperta, affittata ad espositori italiani ed esteri.

Roma, 21 giugno 2012